

AVV. PROF. MARIO BERTOLISSI
Via Emanuele Filiberto 14 – 35122 Padova
tel. 049 8360946 fax 049 8751541
C.F. BRTMRA48T28L483I
P. IVA 01553790286

AVV. GIUSEPPE BERGONZINI
Via Emanuele Filiberto 14 – 35122 Padova
tel. 049 8360946 fax 049 8751541
C.F. BRGGPP76H19G224K
P.IVA 03974580288

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

- ROMA -

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

nel giudizio pendente innanzi alla Sez. II *Quater*, r.g.n. 6763/2018

nell'interesse del **TEATRO STABILE DEL VENETO CARLO GOLDONI**, con sede legale in Venezia, San Marco 4650/B (C.F. e P. IVA 02630880272), in persona del Presidente e legale rappresentante Angelo Tabaro, rappresentato e difeso, come da procura speciale in calce al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Prof. Mario Bertolissi (C.F. BRTMRA48T28L483I, PEC mario.bertolissi@ordineavvocatipadova.it, fax 049 8751541) e Giuseppe Bergonzini (C.F. BRGGPP76H19G224K, PEC giuseppe.bergonzini@ordineavvocatipadova.it, fax 049 8751541), con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC mario.bertolissi@ordineavvocatipadova.it;

contro

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

e nei confronti di

Teatro Stabile di Torino, in persona del legale rappresentante;

per l'annullamento

- dei verbali n. 1 del 15/16 marzo 2018, e n. 2 del 26 marzo 2018, relativi alle riunioni della Commissione Consultiva per il Teatro, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale Spettacolo, e dell'allegata scheda di valutazione della qualità artistica relativa al progetto 2018/2020 presentato dal Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni;

- della nota inviata via pec al ricorrente dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale Spettacolo il 27 marzo 2018 (prot. 4891/S.22.19.07/5.24) avente ad oggetto “*Invito al Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni a ripresentare la domanda ad altro titolo ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.M. 27 luglio 2017*”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

* * * * *

FATTO

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni ha impugnato la nota del 27 marzo 2018 con cui il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale Spettacolo ha respinto la domanda di finanziamento quale “Teatro Nazionale” presentata dal Teatro Stabile del Veneto per il triennio 2018/2020 (e invitato il Teatro ricorrente a ripresentare domanda di contributo quale “Teatro di Rilevante Interesse Culturale”).

Alla predetta nota era allegata la scheda contenente i punteggi assegnati dalla Commissione Consultiva per il Teatro al progetto 2018/2020 predisposto dal Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni; sugli esiti di tale valutazione si sono appuntati, dunque, gli originari motivi di ricorso.

Il Teatro ricorrente non conosceva invece, al momento della presentazione del ricorso introduttivo, i verbali relativi ai lavori della Commissione Consultiva che avevano portato alla predetta valutazione negativa, né i punteggi attribuiti alle altre domande di finanziamento presentate nel settore “Teatri Nazionali”.

2. Con istanza di accesso agli atti del 7 maggio 2018, il Teatro Stabile del Veneto ha pertanto chiesto al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo di poter prendere visione di tali verbali, oltre che dei progetti presentati dalle altre Istituzioni richiedenti il finanziamento per il triennio 2018/2020.

Il Ministero ha dato seguito all’istanza di accesso inviando copia degli atti e documenti richiesti al Teatro Stabile del Veneto in data 29 maggio 2018, a mezzo di posta elettronica certificata (**doc. 16**).

Il ricorrente Teatro ha potuto, pertanto, esaminare i verbali n. 1 del 15/16 marzo 2018 (**doc. 17**), e n. 2 del 26 marzo 2018 (**doc. 18**), relativi alle riunioni della Commissione Consultiva per il Teatro, e le allegate schede di valutazione contenenti i punteggi assegnati alla qualità artistica dei diversi progetti presentati per il triennio 2018/2020 (**doc. 19**).

Da tale lettura sono emersi ulteriori profili d'illegittimità della valutazione negativa espressa sul progetto 2018/2020 presentato dal Teatro ricorrente, che debbono essere portati all'attenzione di questo Tribunale con ricorso per motivi aggiunti, per le seguenti ragioni di

DIRITTO

1. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, arbitrarietà ed ingiustizia delle valutazioni effettuate dalla Commissione consultiva per il Teatro in data 26 marzo 2018: a) illogicità e contraddittorietà rispetto alle valutazioni relative agli altri progetti presentati per il triennio 2018/2020; b) illogicità e contraddittorietà rispetto alle valutazioni rese sul medesimo progetto presentato dal Teatro Stabile del Veneto a titolo di finanziamento come Teatro di Rilevante Interesse Culturale.

La manifesta irragionevolezza, illogicità ed ingiustizia delle valutazioni rese dalla Commissione Consultiva per il Teatro, già evidenziate nel ricorso introduttivo del presente giudizio, trova conferma ove si operi, in primo luogo, un confronto con le valutazioni rese dalla Commissione medesima in riferimento agli altri progetti presentati per il triennio 2018/2020 – settore Teatri nazionali.

I rilievi critici e le doglianze che si articolano in questa sede, peraltro, nulla intendono togliere alla meritevolezza dei progetti presentati dalle altre Istituzioni teatrali di rilievo nazionale, avendo il solo e specifico scopo di rendere palesi ulteriori profili sintomatici dell'eccesso di potere che vizia la valutazione resa dalla Commissione Consultiva per il Teatro sul progetto triennale 2018/2020 presentato dal Teatro Stabile del Veneto. Si ricordi, infatti, che al Teatro Stabile del Veneto sarebbe bastato un solo punto ulteriore (su 35) per concorrere al finanziamento statale.

Di seguito ci si soffermerà, pertanto, sulle sole incongruenze di particolare consistenza, per evidenziare che il progetto triennale del Teatro ricorrente avrebbe meritato un punteggio maggiore.

1.1. Sulla valutazione della “Qualità professionale del personale artistico scritturato”; confronto tra il progetto del Teatro Stabile del Veneto ed il progetto del Teatro Stabile di Napoli.

Al Teatro Stabile del Veneto è stato attribuito, in questo ambito, un punteggio pari ad 1, su 4 punti disponibili; al Teatro Stabile di Napoli è stato assegnato, invece, un punteggio pari a 3 (**doc. 19**, pp. 4, 6).

Se si confrontano i 9 nomi indicati dal Teatro Stabile di Napoli con 9 dei 21 nomi indicati dal Teatro Stabile del Veneto (**doc. 20**, p. 12, e **doc. 6**, pp. 11-12) sorge spontaneo domandarsi se Konchalovskij valga più di un genio della scena come Jan Fabre, se Luis Pasqual valga più dell'ex direttore di Biennale Teatro Alex Rigola, se Bob Wilson valga più dell'emergente Roger Bernat, se Alfredo Arias valga più del Leone d'argento Agrupación Señor Serrano, se Mario Martone valga più di Gabriele Vacis, se Gabriele Lavia valga più del consulente artistico del Piccolo Teatro Stefano Massini, se Cappuccio valga più di Sangati o del Premio UBU Alessandro Serra, se De Rosa valga più dei Leoni d'Argento Simone Derai di Anagoor o Enrico Castellani di Babilonia Teatri; se, nell'ambito della danza, Emio Greco valga più di Aterballetto.

È sufficiente paragonare i differenti *curricula* del personale artistico scritturato dai due Teatri per far emergere come i nomi indicati dal Teatro Stabile del Veneto non siano certo meno rilevanti, sul piano nazionale ed internazionale, di quelli proposti dal Teatro Stabile di Napoli. Non si comprende, quindi, per quale motivo sia stato attribuito al Teatro Stabile del Veneto, sotto questo profilo, addirittura un terzo del punteggio assegnato al Teatro Stabile di Napoli.

1.2. Sulla valutazione della “Qualità artistica del progetto”; confronto tra il progetto del Teatro Stabile del Veneto ed i progetti dei Teatri di Genova, Napoli e della Toscana.

Confrontando, sotto questo profilo, il progetto triennale presentato dal Teatro Stabile del Veneto (**doc. 6**, p. 13) con i progetti proposti dall'Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova (**doc. 21**, p. 15), dal Teatro Stabile di Napoli (**doc. 20**, p. 13) e dalla Fondazione Teatro della Toscana (**doc. 22**, p. 13), è possibile apprezzare come il primo nulla abbia di meno; ed anzi appaia, per molti versi, meglio articolato ed inserito in più ampio quadro progettuale di riferimento.

Eppure, al Teatro Stabile del Veneto è stato assegnato solo 1 punto sugli 8 disponibili, a fronte dei 4 punti attribuiti all'Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova, e dei 5,5 punti riconosciuti al Teatro Stabile di Napoli ed alla Fondazione Teatro della Toscana (**doc. 19**, pp. 4-7).

1.3. Sulla valutazione della “Capacità di sviluppare progetti di livello nazionale e internazionale e di assunzione del rischio culturale. Riconoscibilità, coerenza, continuità ed autorevolezza nel proporre e valorizzare il repertorio, la drammaturgia contemporanea, i nuovi talenti della scena e l'emergenza artistica”; confronto con i Teatri di Genova e Napoli.

Per analizzare i diversi progetti presentati con riferimento a questo parametro, è necessario valutare se essi siano sufficientemente articolati ed esaustivi quanto ai cinque diversi campi oggetto di apprezzamento: a) progettualità di livello sia nazionale che internazionale; b) assunzione del rischio culturale; c) valorizzazione del repertorio consolidato del Teatro; d) promozione della drammaturgia contemporanea; e) promozione di nuovi talenti e dell'emergenza artistica.

Il progetto del Teatro Stabile del Veneto risponde in modo completo a tutti i profili soggetti a valutazione, rivelandosi particolarmente attento anche agli ambiti b) ed e) (rischio culturale e valorizzazione di nuovi talenti). Il Teatro ha attivato, infatti, una serie di progetti volti ad intercettare e coinvolgere le nuove generazioni, sia in termini di pubblico che di artisti: l'Incubatore Produttivo, con il quale si sono sperimentate varie forme di sostegno alle più qualificate compagnie emergenti del territorio veneto; MaturAzione, un percorso di formazione dedicato a compagnie o gruppi *under 35* attivi in Veneto; la Scuola di Formazione e perfezionamento per attori Accademia Palcoscenico; il serial teatrale universitario Universerie, che ha coinvolto gli

studenti dell'Ateneo padovano nella triplice veste di attori, scrittori e spettatori (**doc. 6**, p. 14).

I progetti proposti dai Teatri Stabili di Napoli e Genova, sicuramente puntali e dettagliati in altri campi, appaiono maggiormente deficitari proprio sotto questi profili (**doc. 20**, p. 14, e **doc. 21**, p. 16); che richiedono un complesso di azioni mirate e strategiche, e non un semplice sostegno produttivo ad artisti emergenti (a volte già ampiamente emersi, come Tindaro Granata indicato a tal proposito da Genova).

Eppure, entrambi i Teatri appena ricordati sono stati valutati con 3 punti su 5. Al Teatro Stabile del Veneto è stato assegnato solo 1 punto (**doc. 19**, pp. 4-6).

1.4. Sulla valutazione del “Prestigio delle compagnie e qualità artistica degli spettacoli ospitati in coerenza degli stessi con il progetto complessivo del Teatro nazionale. Capacità di assicurare una proposta di alto livello, differenziata, plurale ed innovativa, anche a carattere multidisciplinare e internazionale”; confronto con il Teatro di Napoli.

I molteplici ambiti di programmazione ed i numerosi artisti coinvolti evidenziano in modo incontrovertibile come il Teatro Stabile del Veneto abbia risposto in modo più che adeguato ed articolato, quanto a questo specifico criterio di valutazione ed ai singoli, specifici elementi che lo compongono (**doc. 6**, p. 15).

Ciò nonostante, il Teatro Stabile del Veneto ha ottenuto un punteggio infimo (1 punto su 5), difficilmente comprensibile ed accettabile; specie alla luce dei punteggi conseguiti, ad esempio, dai Teatri di Genova e Napoli, rispettivamente premiati con 2,5 e 3 punti (**doc. 19**, pp. 4-6).

In particolare, il progetto del Teatro Stabile di Napoli sembra mancare pressoché completamente del profilo multidisciplinare, rispetto al quale si limita a citare gli spettacoli di danza in ospitalità (**doc. 20**, p. 15); profilo ben sviluppato, invece, dal Teatro Stabile del Veneto, che proponeva non solo rassegne di danza, ma anche progetti di teatro musicale multidisciplinari, spettacoli crossover tra teatro e musica, prosa in ospitalità (**doc. 6**, p. 15).

Se la multidisciplinarietà di un progetto artistico assume un carattere premiante, non è ammissibile venga attribuito a chi ritiene di valorizzarla correttamente un punteggio addirittura tre volte inferiore a chi dimostra di aver, invece, sottovalutato questo profilo, non sviluppandolo adeguatamente nel suo progetto. E ciò è tanto più vero, ove si consideri che per molti altri aspetti titoli ed artisti indicati dal Teatro Stabile di Napoli e dal Teatro Stabile del Veneto sono in parte consistente sovrapponibili.

1.5. In tema di *“Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani”*; confronto con il Teatro di Napoli.

Come già precisato nel ricorso introduttivo (punto 1.6, pp. 11-12), l'impegno profuso dal Teatro Stabile del Veneto per promuovere il teatro presso le nuove generazioni, anche con progetti specifici quali Universerie (che hanno prodotto risultati in termini di pubblico particolarmente rilevanti), rende assai difficile accettare come logico e ragionevole il giudizio reso dalla Commissione consultiva al riguardo: 0.5 punti su 3.

Ancor più se si paragona, ora, il progetto del Teatro Stabile del Veneto con quelli proposti dagli altri Teatri Nazionali: in questa prospettiva, soprattutto, l'attività proposta dal Teatro Stabile del Veneto appare – anche *prima facie* – di gran lunga più completa ed articolata di quella indicata dal Teatro Stabile di Napoli (**doc. 20**, p. 16). Eppure, a quest'ultimo è stato riconosciuto un punteggio di 1,5/3 (**doc. 19**, p. 4).

Del tutto ingiustificato si conferma, dunque, il punteggio attribuito al Teatro Stabile del Veneto: lo stesso, si badi, assegnato all'Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo (**doc. 19**, pp. 6-8), il cui progetto appariva evidentemente deficitario sul punto (**doc. 23**, p. 13) e privo di quella stabile e strutturata collaborazione con le istituzioni educative ed universitarie presenti sul territorio, ben sviluppata ed articolata, invece, dal Teatro Stabile del Veneto (**doc. 6**, p. 16).

1.6. Sulla *“Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale”*; confronto con i Teatri di Napoli e della Toscana.

Anche in questo ambito la valutazione data al Teatro Stabile del Veneto appariva, da subito, particolarmente inadeguata, a fronte dei suoi trent'anni di attività continuativa e della sua dimensione economica (seconda, per fatturato, solo al Piccolo Teatro di Milano, e prima in Italia per rapporto ricavi/valore della produzione – punto 1.7 del ricorso introduttivo, p. 12).

Se ne trae conferma, oggi, dal confronto con i punteggi assegnati agli altri Teatri: come può un teatro pubblico con 30 anni di esperienza e continuità gestionale (**doc. 6**, p. 17), che ha sempre chiuso i suoi bilanci in pareggio e paga regolarmente i propri fornitori, essere valutato 1 solo punto su 2 disponibili, allo stesso modo del Teatro della Toscana, che esiste da 3 anni (**doc. 22**, p. 17) e del Teatro di Napoli che nel progetto non indica nemmeno da quanti anni è attivo (**doc. 20**, p. 16) e ha problemi finanziari gravi e ben conosciuti dal mondo del teatro italiano? Il Teatro Stabile di Napoli dedica a questo profilo poche righe, mentre il Teatro Stabile del Veneto offre una disamina completa ed articolata: una disparità di analisi, di contenuti, di storia e di risultati gestionali che non legittima assolutamente l'attribuzione, da parte della Commissione Consultiva per il Teatro, del medesimo punteggio.

1.7. Sulla valutazione relativa a “Sviluppo e partecipazione a reti nazionali e internazionali”; confronto con il Teatro di Napoli.

Al progetto 2018/2020 del Teatro Stabile del Veneto è stato attribuito, in merito, un punteggio di 0,5 su 2 punti disponibili. Anche questa valutazione appare contraddittoria ed illogica se paragonata con quella concessa dalla Commissione Consultiva per il Teatro al progetto presentato dal Teatro Stabile di Napoli (1,5 punti – **doc. 19**, pp. 4 e 6).

È bene chiarire, in proposito, che il termine rete non si riferisce alle sole coproduzioni con altri teatri (che pur evidenziano rapporti di collaborazione più o meno intensi con le altre realtà teatrali), ma intende valorizzare anche l'inserimento dei Teatri in reti stabilizzate, caratterizzate da continuità progettuale. A tal proposito, dal progetto del Teatro Stabile di Napoli emerge l'assoluta mancanza di partecipazioni a reti di questo tipo (**doc. 20**, p. 18), mentre il Teatro Stabile del Veneto poteva vantare anche una progettualità di diverso profilo, legata alla partecipazione a diverse realtà

stabili; quali la rete *“La Danza verso il Teatro, la musica e le arti visive: rete di partenariato per la diffusione della danza”*, il network internazionale *“Mitos21”* (che riunisce 16 importanti teatri europei tra i quali il Deutsches Theatre di Berlino, il National Theatre di Londra e l’Odéon-Théâtre de l’Europe di Parigi), ed *“Italia I.N.”* Rete Italiana per l’Internazionalizzazione (**doc. 20**, p. 18).

Del tutto illogica risulta, quindi, l’attribuzione al Teatro Stabile di Napoli di un punteggio triplo, in questo ambito di valutazione, rispetto a quello assegnato al Teatro Stabile del Veneto.

1.8. Illogicità e contraddittorietà rispetto alle valutazioni rese dalla Commissione Consultiva sul medesimo progetto presentato dal Teatro Stabile del Veneto, a titolo di finanziamento come Teatro di Rilevante Interesse Culturale.

Giova infine evidenziare, prima di passare all’esposizione del secondo motivo aggiunto, come l’irragionevolezza complessiva dei punteggi (singoli e complessivo) attribuiti dalla Commissione Consultiva per il Teatro al progetto 2018/2020 divenga ulteriormente evidente in considerazione dei diversi (ed assai più elevati) punteggi che la Commissione medesima ha ritenuto di attribuire al Teatro Stabile del Veneto, a titolo di finanziamento in qualità di Teatro di Rilevante Interesse Culturale *ex art. 11* del d.m. 27 luglio 2017 (si ricordi, infatti, che con la nota gravata con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la Commissione aveva invitato il Teatro ricorrente a ripresentare domanda di contributo ad altro titolo).

Sebbene sia ovvia la differenza tra le due categorie (Teatri Nazionali e Teatri di Rilevante Interesse Culturale), con tutto ciò che ne consegue in termini di possibile, diversa valutazione della qualità dei progetti artistici proposti per chiedere il rispettivo finanziamento statale, non può non colpire, nel caso di specie, la significativa differenza tra i giudizi espressi dalla Commissione Teatro sulla stessa domanda presentata dal Teatro Stabile del Veneto, pur a diverso titolo.

È sufficiente constatare come il progetto triennale 2018/2020 abbia conseguito, a questo diverso titolo, un punteggio complessivo pari a 25,5 punti su 35 (**doc. 24**, p. 12), a fronte dei “miseri” 9 punti attribuiti come Teatro Nazionale. Di questi, ad

esempio: 3 punti su 5 sono stati attribuiti alla “Qualità della direzione artistica” (2 punti su 5 come Teatro Nazionale); 3 punti su 4 alla “Qualità professionale del personale artistico scritturato” (1 punto su 4 come Teatro Nazionale); 5 punti su 8 alla “Qualità artistica del progetto” (1 punto su 8 come Teatro Nazionale); 2,5 punti su 3 per gli “Interventi di educazione e promozione presso il pubblico” (0,5/3 come Teatro Nazionale).

La differenza tra Teatri Nazionali e Teatri di Rilevante Interesse Culturale legittima una differenza di valutazione tanto marcata? O non legittima piuttosto, dandovi particolare concretezza, il dubbio che il progetto presentato dal Teatro Stabile del Veneto come Teatro Nazionale sia stato sottovalutato *ad hoc*, con l'attribuzione di un punteggio appena inferiore alla soglia minima di qualità artistica, al solo e principale scopo di escluderlo ingiustificatamente dal finanziamento statale a questo titolo?

* * * * *

2. Violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990; eccesso di potere per insufficienza e carenza della motivazione in ordine ai giudizi negativi espressi dalla Commissione Consultiva per il Teatro sul progetto triennale 2018/2020 proposto dal Teatro ricorrente.

2.1. Dalla lettura degli impugnati verbali del 15, 16 e 26 marzo 2018, nonché delle allegate schede di valutazione, il Teatro Stabile del Veneto ha appreso che la Commissione Consultiva per il Teatro ha espresso le sue valutazioni con un punteggio meramente numerico, senza motivare in alcun modo i giudizi espressi sui progetti triennali 2018/2020; neppure in via di estrema sintesi, e nemmeno con riferimento ai progetti (Teatro Stabile del Veneto e Teatro Biondo Stabile di Palermo) per i quali ha ritenuto di esprimere, con esiti preclusivi, un punteggio di qualità artistica inferiore a 10 punti.

2.2. L'articolata giurisprudenza resa dal Giudice Amministrativo in tema di rapporto tra valutazioni tecniche espresse tramite punteggio numerico e relativa motivazione è nota: spaziando, attualmente, tra un indirizzo secondo il quale la motivazione numerica costituisce sempre *ex se* motivazione sufficiente della valutazione (di recente sostenuto, ad esempio, da Cons. Stato, Sez. IV, 18 luglio 2018, n. 4373), ed un indirizzo più restrittivo in base al quale la valutazione esclusivamente

numerica può ritenersi sufficiente solo se accompagnata da una predeterminazione analitica dei criteri di valutazione (tra le ultime, in questo senso, Cons. Stato, Sez. VI, 3 luglio 2018, n. 4068).

2.3. Questa difesa non ignora che l'indirizzo da ultimo ricordato è stato seguito anche da questa Sezione, proprio nel giudicare in merito ai punteggi numerici espressi dalla Commissione Consultiva per il Teatro ai fini dell'erogazione di finanziamenti pubblici all'attività di spettacolo (si veda, ad esempio, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II *quater*, 11 luglio 2017, n. 8218).

E tuttavia, ciò non esime dal portare all'attenzione del Collegio la peculiarità dell'odierna vicenda.

Come illustrato nel ricorso introduttivo, il progetto triennale 2018/2020 presentato dal Teatro Stabile del Veneto si poneva in sostanziale continuità con quello relativo al triennio 2015/2017, precedentemente valutato dalla stessa Commissione Consultiva in termini positivi, e persino incrementali: alla qualità artistica del Teatro Stabile del Veneto la Commissione aveva assegnato 17 punti su 30 negli anni 2015 e 2016, e 18,5 nel 2017 (si veda il punto 2 del ricorso introduttivo, p. 13). Di qui la contraddittorietà ed illogicità manifesta dell'impugnata valutazione (9 punti su 35), evidente soprattutto alla luce del fatto che la Commissione ha applicato criteri di valutazione della qualità artistica dei progetti “transitati” pressoché immutati dal triennio 2015/2017 (in vigore del d.m. 1 luglio 2014) al triennio 2018/2020 (in vigore del d.m. 27 luglio 2017).

Questo è quanto si dedotto, essenzialmente, nel ricorso introduttivo del presente giudizio: il che obbliga, però, a contestare in questa sede anche l'insufficienza della motivazione che affligge la gravata valutazione della Commissione Consultiva per il Teatro. L'onere di motivazione non può che riespandersi in tutta la sua ampiezza, infatti, proprio quando la Pubblica Amministrazione intende modificare *in peius* una valutazione che presenta caratteri di continuità e periodicità temporale.

In fattispecie come l'odierna, quindi, delle due l'una.

a) Si ritiene che la motivazione numerica non sia sufficiente ad esprimere le ragioni per cui l'Amministrazione decide di ritornare sui suoi passi, contraddicendosi

in modo evidente (specie in un ambito in cui i criteri di valutazione predeterminati lasciano inevitabile, ampio spazio all'apprezzamento soggettivo, essendo relativi a profili di qualità artistica). E allora, non si può mancare di rilevare come alla Commissione Consultiva per il Teatro poco sarebbe costato, in sede di verbalizzazione finale, spiegare anche in via di estrema sintesi, con poche parole, per quale motivo un progetto valutato più che positivo nei tre anni precedenti sia stato improvvisamente giudicato del tutto insufficiente; tanto da venir escluso dal prosieguo della procedura.

b) Si ritiene che la motivazione solo numerica sia sufficiente. Ma allora, il giudizio sulla illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà della valutazione numerica deve essere condotto con particolare scrupolo, per evitare che la sostanziale insindacabilità della motivazione numerica sia seguita da un'altrettanto sostanziale insindacabilità degli esiti del processo valutativo. Un'insindacabilità che mal si concilierebbe con quelle esigenze (costituzionali, e non solo) di tutela del diritto di difesa che il Giudice Amministrativo ha inteso di recente proteggere maggiormente, quando ha correttamente ritenuto di dover estendere il proprio sindacato anche alla concreta *“attendibilità delle operazioni tecniche”* (si rinvia, in merito, alla giurisprudenza già citata nel ricorso introduttivo *sub 1, p. 7*).

In questo senso appare pertanto doverosa, in sede di motivi aggiunti, la presente censura di insufficienza della motivazione in ordine ai giudizi negativi espressi dalla Commissione Consultiva per il Teatro sul progetto triennale 2018/2020 proposto dal Teatro Stabile del Veneto, che completa e qualifica la dedotta illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza di tali giudizi.

* * * * *

Tutto ciò dedotto, con riserva di meglio precisare e specificare, anche per mezzo di successiva memoria,

voglia il T.A.R. adito

annullare:

- i verbali n. 1 del 15/16 marzo 2018, e n. 2 del 26 marzo 2018, relativi alle riunioni della Commissione Consultiva per il Teatro, Ministero dei Beni e delle Attività

Culturali e del Turismo – Direzione Generale Spettacolo, con l'allegata scheda di valutazione della qualità artistica relativa al Progetto 2018/2020 presentato dal Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni;

- la nota inviata via pec al ricorrente dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale Spettacolo il 27 marzo 2018 (prot. 4891/S.22.19.07/5.24) avente ad oggetto “*Invito al Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni a ripresentare la domanda ad altro titolo ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.M. 27 luglio 2017*”;

- ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

- con vittoria di onorari e spese di giudizio, nonché rimborso del contributo unificato.

In via istruttoria, si producono i seguenti documenti (la numerazione segue quella di cui all'elenco dei documenti allegati al ricorso introduttivo):

16. Pec inviata dal Mibact al Teatro Stabile del Veneto in data 29 maggio 2018;

17. Verbale della riunione della Commissione Consultiva per il Teatro n. 1 del 15/16 marzo 2018;

18. Verbale della riunione della Commissione Consultiva per il Teatro n. 2 del 26 marzo 2018;

19. Schede di valutazione dei punteggi assegnati dalla Commissione Consultiva per il Teatro alla qualità artistica dei progetti presentati per il triennio 2018/2020 – settore Teatri Nazionali.

20. Progetto triennale 2018-2020 presentato dal Teatro Stabile di Napoli;

21. Progetto triennale 2018-2020 presentato dall'Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova;

22. Progetto triennale 2018-2020 presentato dalla Fondazione Teatro della Toscana;

23. Progetto triennale 2018-2020 presentato dalla Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo;

24. Schede di valutazione dei punteggi assegnati dalla Commissione Consultiva per il Teatro alla qualità artistica dei progetti presentati per il triennio 2018/2020 – settore Teatri di Rilevante Interesse Culturale.

AVV. PROF. MARIO BERTOLISSI
Via Emanuele Filiberto 14 – 35122 Padova
tel. 049 8360946 fax 049 8751541
C.F. BRTMRA48T28L483I
P. IVA 01553790286

AVV. GIUSEPPE BERGONZINI
Via Emanuele Filiberto 14 – 35122 Padova
tel. 049 8360946 fax 049 8751541
C.F. BRGGPP76H19G224K
P.IVA 03974580288

Il presente ricorso per motivi aggiunti è soggetto al pagamento di un contributo unificato aggiuntivo, pari ad euro 650.

Padova, 26 luglio 2018.

Avv. Prof. Mario Bertolissi

Avv. Giuseppe Bergonzini